



Milano, 24 novembre 2020

P.G. n. 0480845/2020

Oggetto: Procedimenti autorizzativi, SCIA e comunicazioni medie strutture di vendita.

Disposizione di Servizio

Premesso che

- la disciplina autorizzativa delle Medie Strutture di Vendita è regolata dalla Legge Regionale 6/2010 e dal D. Lgs. 222/2016, nonché dalle ulteriori disposizioni organizzative dell'Ente;
- In particolare, il DL 222/2016 individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definisce i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti;
- Il sopra citato decreto anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione Europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;
- Nell'ambito di tale regolamentazione è previsto che, per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A, allegata al Decreto, indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'Amministrazione competente o allo Sportello Unico. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. In ogni caso alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Dato atto che:

- la Tabella A allegata al D.Lgs. riconduce al regime autorizzativo "Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA" le sole fattispecie dell'Apertura,



Atti del Comune

Ampliamento, Trasferimento di sede delle Medie Strutture di Vendita e riconduce al regime autorizzativo della “Comunicazione” i procedimenti di Subingresso e di cessazione;

- Ai sensi di legge le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella tabella A vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune e l'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica. La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione, sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.
- Il sopra citato decreto all'art. 2 c. 6 prevede inoltre che le Amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale
- In virtù di quanto sopra il Comune di Milano ha ritenuto di disciplinare anche le seguenti attività, ulteriori rispetto a quelle sopra citate, pubblicando la modulistica dei relativi procedimenti sul sito Fare Impresa:
 - - riduzione della superficie di vendita, redistribuzione della superficie di vendita; proroga della sospensione (gestite nella modalità tradizionale cartacea)
 - - affido in gestione di reparto; autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; notifica di registrazione o aggiornamento dell'attività alimentare presso l'ATS competente • vendite straordinarie di liquidazione (gestiti nella modalità telematica attraverso il portale Impresa in un Giorno)

Considerato che:

- L'Amministrazione Comunale ha intrapreso un generale e progressivo processo di digitalizzazione, con particolare riferimento alle istanze presentate al SUAP attraverso il portale telematico Impresa in Un Giorno; tale attività ha portato a digitalizzare in modo pressoché totale il complesso dei procedimenti relativi alle istanze commerciali;
- E' tuttora in corso il processo reingegnerizzazione della modulistica telematica delle medie strutture di vendita, che ha già consentito di trasferire alcuni procedimenti alla modalità telematica;
- in ragione della tipologia di procedimenti e dell'interconnessione tra procedimento autorizzativo commerciale e procedimento edilizio, il completamento dell'ingegnerizzazione dei procedimenti telematici del SUAP e



Atti del Comune

la contestuale eliminazione dei procedimenti tradizionali è fortemente condizionato dalla contestuale telematizzazione del SUE;

- nelle more della conclusione di tale processo di sviluppo si rende necessario ricondurre le ulteriori attività già disciplinate dall'Ente al corretto regime amministrativo nel rispetto dei sopra citati principi di ragionevolezza e proporzionalità;

Tenuto conto che :

- le “istanze presentate da imprese già titolari di Autorizzazioni di media struttura di vendita aventi ad oggetto la redistribuzione della superficie di vendita senza aumento della superficie di vendita né della superficie lorda di pavimento, che non prevedono variazioni nelle modalità delle operazioni e delle aree di carico e scarico delle merci e contemplano opere edilizie minori soggette a CILA senza cambi di destinazioni d’uso” presentano caratteristiche compatibili con il regime amministrativo della SCIA, in quanto dal punto di vista commerciale non presentano elementi riconducibili al regime autorizzativo e dal punto di vista edilizio si basano su procedimenti a loro volta ricondotti al regime semplificato ai sensi della medesima Tabella A – Sezione Edilizia – allegata al D. Lgs. 222/2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000

Vista la LR 6/2010

Visto il D. Lgs 222/2016

Premesso quanto sopra,

SI DISPONE CHE

nelle more del completamento del processo di ingegnerizzazione dei procedimenti SUAP relativi alle Medie Strutture di Vendita, le *istanze presentate da imprese già titolari di Autorizzazioni di media struttura di vendita aventi ad oggetto la redistribuzione della superficie di vendita senza aumento della superficie di vendita né della superficie lorda di pavimento, che non prevedono variazioni nelle modalità delle operazioni e delle aree di carico e scarico delle merci e contemplano opere edilizie minori soggette a CILA senza cambi di destinazioni d’uso* siano ricondotte al regime amministrativo della SCIA con decorrenza immediata, dando atto che gli effetti di tali istanze vengono prodotti fin dalla presentazione al SUAP, fatti salvi i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività.



Atti del Comune

Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

Il Direttore dell'Area
Attività Produttive e Commercio
Dott. Paolo Seris
(firmato digitalmente)